



Corpo Forestale della Regione Siciliana



Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LE ATTIVITÀ RELATIVE
AL SETTORE NEVE E VALANGHE TRA**

L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito ARMA), nella persona del Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. B. Giuseppe De Raggi;

e

IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA (di seguito C.F.R.S.), nella persona del Dirigente Generale, Dott. Filippo Principato di seguito congiuntamente definite "le Parti".

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*", attuativo della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'articolo 7, comma 2, lettera o), che attribuisce all'Arma il controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché le connesse attività consultive e statistiche;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "*Codice della protezione civile*";

VISTO il decreto presidenziale 20 aprile 2007 "*Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione Siciliana*";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 19 giugno 2018 "*Rettifica ed integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 26 maggio 2016, rep. n. 1692*";

VISTO la Direttiva della Regione Siciliana per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile "*Competenze, struttura organizzativa e procedure di allertamento del Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato della Regione Siciliana - Settore IDRO*" (Recepimento Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 - DPRS n. 626/GAB del 30/10/2014);

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- il C.F.R.S., presente capillarmente in Sicilia, ha sviluppato una rete di osservazione e rilevamento nivometeorologico nelle aree montane dell'isola;
- la rete di monitoraggio siciliana è utile integrazione di quella peninsulare e che l'orografia del territorio siciliano è la naturale continuità della dorsale appenninica;

- l'Arma intende completare la rete di monitoraggio nazionale per meglio definire le fasi previsionali del sistema Meteomont;

CONVENUTO

sull'opportunità di operare in modo coordinato e sinergico nel settore della protezione civile, con riferimento al rischio neve e valanghe, nel rispetto delle reciproche competenze;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ambiti dell'intesa

Il protocollo disciplina la collaborazione fra le Parti per le attività di protezione civile riferite al rischio nel settore neve e valanghe in Sicilia e per quanto attiene alla ricerca e alla divulgazione tecnico-scientifica.

Art. 2 - Obbligazioni delle Parti

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a) realizzare lo scambio delle informazioni meteorologiche, dei prodotti elaborati attraverso le rispettive reti di monitoraggio e dei dati storici, utilizzando il Sistema Informativo della Montagna;
- b) promuovere eventuali iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione per informare i cittadini sulle problematiche inerenti il rischio neve e valanghe;
- c) promuovere eventuali approfondimenti scientifici, ricerche di settore, pubblicazioni, convegni e giornate di studio;
- d) citare la collaborazione in pubblicazioni e divulgazioni scientifiche.

L'Arma si impegna a curare l'attività formativa delle figure professionali del C.F.R.S. nel rispetto degli standard internazionali (IACS, EAWS, etc...), ammettendo, laddove richiesto, il personale ai propri corsi ovvero garantendo l'intervento di istruttori alle attività didattiche organizzate dal C.F.R.S..

Art. 3 - Modalità esecutive

Per l'attuazione delle attività di collaborazione, le Parti opereranno rispettivamente:

- a) Arma, con la 3^a Sezione Meteomont della Sala Operativa del Comando Generale;
- b) C.F.R.S., con il Centro Settore di Palermo presso Area 2 Coordinamento e Gestione Corpo Forestale - Unità Operativa 4;

Le Parti potranno sottoscrivere eventuali ulteriori accordi tecnici-operativi per la definizione delle attività tecnico-scientifiche oggetto di collaborazione.

Art. 4 - Procedure da adottare

Nell'attuazione del sistema informativo meteorologico previsionale del C.F.R.S. attraverso il *Sistema Informativo della Montagna*, saranno adottate comuni procedure nei settori relativi a:

- a) metodologie e mezzi tecnici per l'acquisizione dei dati presso le stazioni di rilevamento;
- b) modulistica per la registrazione dei dati;
- c) orari di rilevamento e trasmissione;
- d) sistemi di elaborazione informatica delle informazioni acquisite;
- e) compilazione dei bollettini meteorologici;
- f) divulgazione delle informazioni meteorologiche e previsionali citando la fonte dei dati.

Art.5 – Pubblicazione del bollettino della Sicilia

Il C.F.R.S. provvederà ad elaborare il proprio bollettino che sarà pubblicato dall'Armasul sito www.meteomont.gov.it con l'inserimento della seguente dicitura: *"bollettino elaborato in collaborazione con il Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri"* seguita dai loghi istituzionali.

Art.6- Condivisione dei dati

I dati messi a disposizione non saranno resi disponibili ad altre Amministrazioni, non saranno duplicati, né resi visibili ad altri, eventuali utenti appartenenti di altre Amministrazioni senza il consenso dell'originatore.

Art. 7- Oneri economici

Le attività oggetto del protocollo non hanno carattere oneroso e non generano obbligazioni di natura economica tra le Parti.

Art. 8 - Tavolo tecnico di coordinamento

Le Parti possono costituire un Tavolo tecnico di coordinamento per verificare lo stato di attuazione del protocollo e programmare le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità dello stesso.

Art. 9 - Regime proprietario e trattamento dei dati

I dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito del protocollo sono di proprietà congiunta delle Parti e potranno essere utilizzati coerentemente con i fini istituzionali delle stesse. Ciascuna Parte:

- a) fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- b) si impegna a citare la collaborazione derivante dal protocollo, qualora i dati e i risultati siano oggetto di pubblicazione con qualsiasi mezzo.

Art. 10 - Comunicazione e uso del marchio e del logo

Ai fini della comunicazione, una Parte potrà utilizzare il logo e il marchio dell'altra Parte esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal protocollo. A tal riguardo, le Parti:

- a) si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
- b) si impegnano a sottoporre ogni progetto di utilizzo del marchio e del logo al preventivo assenso dell'altra;
- c) danno atto che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di esse resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte. L'apposizione del logo e del marchio di una Parte non attribuisce all'altra Parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzarli reciprocamente se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi.

Art. 11 - Decorrenza, durata e recesso

Il protocollo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere rivisto qualora ritenuto necessario dalle Parti contraenti e si intenderà tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle Parti con preavviso di almeno 3 mesi dalla data di scadenza.

Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicare via PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 60 gg., fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione, che dovranno essere comunque ultimate.

Palermo - Roma

Per il C.F.R.S.
Il Dirigente Generale
Dott. Filippo Principato

Per l'Arma dei Carabinieri
Il Capo del II Reparto del Comando Generale
Gen. B. Giuseppe De Rigi
